

E

Decreto federale sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2004–2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2004–2007 è stanziato un limite di spesa di 2253,6 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca:

- a. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- b. accademie scientifiche svizzere;
- c. dizionari nazionali;
- d. Dizionario storico della Svizzera.

Art. 2

¹ Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

² Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 3

I poli di ricerca nazionali sono completati da 3–6 nuovi poli selezionati in particolare nei settori delle scienze umane e sociali.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2003 2019